



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 83/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

MARCHE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere
dott.

Guido Petrigni, in data 15 aprile 2025, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

Nel giudizio iscritto n. RGR 23805/2024 promosso da:

[REDACTED]

[REDACTED]

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e l'Inps per l'accertamento del diritto dei
ricorrenti alla rivalutazione della pensione e della
illegittimità della parziale rivalutazione della pensione dei
ricorrenti introdotte con Legge finanziaria n. 197/2022, art,
1, commi 309 e 310, attuata con le decurtazioni assunte
dall'INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far
data dal 1° gennaio 2023.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Assente la parte ricorrente alla udienza del 15 aprile 2025;
non costituita parte resistente.

Rilevato che i ricorrenti hanno chiesto che sia loro riconosciuto il diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico nel periodo 2023-2024, con la condanna dell'Ente previdenziale al pagamento della differenza tra le somme percepite e gli importi integralmente rivalutati, oltre al risarcimento del danno.

Nella fattispecie in esame si invoca tutela al diritto effettivo alla pensione dei ricorrenti, tutti lavoratori in quiescenza.

Vista la ordinanza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana n. 33/2024 di rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 309 e 310 della L. n. 197/2022.

Rilevato, appunto, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 19 del 29 gennaio 2025, depositata il 14 febbraio 2025, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionali aventi ad oggetto la medesima questione oggi scrutinata.

Le conclusioni cui è pervenuta la Corte costituzionale rendono prive di pregio le domande attoree, non residuando spazio per qualsivoglia benevola condivisione.

Il ricorso, dunque, va rigettato.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione

Marche in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15
aprile 2025.

Il Giudice Unico

Guido Petrigni

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/04/2025

Il Funzionario di Segreteria

Dr.ssa Antonella Chiarenza

f.to digitalmente

ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
17.04.2025
13:37:49
GMT+02:00

GUIDO
PETRIGNI
16.04.2025
15:35:28
GMT+01:00